

Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoletto" (1718)

EMENDAMENTI APPROVATI DALL'AULA NELLA SEDUTA DEL 17 APRILE 2019

10-bis.300.

approvato

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10-bis. – (Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni) – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente: «*6-bis.* Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone di cui all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono riconosciuti per l'anno 2019 i benefici di cui al comma 6».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

10-ter.100.(testo modificato in corso di seduta)

approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli aiuti connessi alla presente anticipazione si intendono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.

10-quater.100.

approvato

Al comma 1, premettere le parole: Con modalità stabilite con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,.

10-quater.101.(testo modificato nel corso della seduta)

approvato

Al comma 1, dopo le parole: devono avere *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei contratti di carattere stagionale.

10-quater.0200. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

ART. 10-quinquies.

(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/ 2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.

11-bis.01.

Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.1.

(Agevolazione ai fini dell'imposta sui redditi)

1. I redditi provenienti dall'esercizio delle attività agricole delle imprese agricole operanti nei settori interessati dalle misure di cui ai capi I, II e III del presente decreto-legge non concorrono alla determinazione del reddito complessivo per l'anno 2019.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore delle imprese agricole che svolgono esclusivamente le attività ivi richiamate ovvero per le quali le medesime attività rappresentano almeno il 50 per cento del fatturato conseguito nell'anno 2018.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, stimati in 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

11-bis.100.

approvato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

12.1.(testo modificato nel corso della seduta)

approvato

Al comma 1, primo periodo, le parole: entro trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: entro novanta giorni.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, le parole: 31 dicembre 2020, ovunque previste, sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021.

12.101.(testo modificato in corso di seduta)
approvato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: normativa vigente, da parte aggiungere le seguenti: dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché degli altri enti, anche avvalendosi.

12.300.
approvato

Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Il Prefetto di Genova è altresì autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

12.301.
approvato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ad eccezione del comma 5-bis,

12.200.
approvato

Al comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: del Fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-bis.200.
approvato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

-bis.300.
approvato

Sopprimere il comma 2.

7.100.
approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per l'anno 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018 di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma *2-bis*, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Agli emendamenti identici 7.100, 7.101 e 7.102, al comma 2-ter, sopprimere le parole: a valere sui residui di stanziamento per l'esercizio 2018.

10-quater.101.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

Al comma 1, dopo le parole: devono avere aggiungere le seguenti: ad eccezione dei contratti di carattere stagionale.

10-quater.0200. (nuova formulazione)
approvato

Dopo l'articolo 10-quater, aggiungere il seguente:

ART. 10-quinquies.

(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/ 2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n. 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate sono prive di effetti.